

SPESE MEDICHE DETRAIBILI DALLE IMPOSTE

Le detrazioni d'imposta si calcolano nella misura del 19% della spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, ridotte della franchigia di Euro 129,11. Le spese possono essere relative al contribuente o a suoi familiari a carico, e devono essere state pagate nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Per alcune patologie, la detrazione spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta (fino ad un massimo di 6.197,48 euro).

In pratica, il 19% di queste spese viene sottratto dall'imposta dovuta dal contribuente. Le spese devono essere documentate, con modalità particolari (vedi specifico approfondimento su documentazione spese mediche).

Quali spese sono ammesse per la detrazione

Dal modello Unico risulta la seguente elencazione:

- ▶ spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze;
- ▶ acquisto di medicinali. Per tutelare la **privacy** dei cittadini, il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito, con il provvedimento del **29 aprile 2009**, che dal 1-1-2010 lo scontrino parlante deve riportare il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale, il codice fiscale del cliente, ma **non più la denominazione del farmaco** acquistato, che è in grado di rivelare informazioni sullo stato di salute e sulle patologie del cittadino.
- ▶ l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie (per esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- ▶ le spese per il trapianto di organi;
- ▶ l'importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- ▶ spese di ricovero (per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per la retta di ricovero ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall'Istituto);
- ▶ le spese di assistenza specifica sostenute per:
 - ▶ assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
 - ▶ prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
 - ▶ prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
 - ▶ prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
 - ▶ prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le spese mediche sostenute e rimborsate nell'ambito di una **polizza malattia** possono essere **dedotte**. Non sono detraibili le spese sostenute per il trasporto in **ambulanza**.

I portatori di **handicap** e gli **invalidi** o i propri familiari non sono soggetti alla franchigia di 129,11 euro e possono detrarre anche le spese per i mezzi per la deambulazione e per i sussidi tecnici informatici (poltrone, arti artificiali, costruzione di rampe, trasporto in ambulanza, fax, modem, computer, ecc.), e per l'adattamento delle auto alle limitazioni della persona (la detrazione spetta una volta in 4 anni per una sola macchina e per non più di 18.075,99 euro).

I **non vedenti** possono detrarre anche 516,46 euro l'anno per il mantenimento del cane guida e possono dedurre, anziché detrarre, le spese mediche ed infermieristiche.

Spese rimborsate da enti o casse

Occorre prestare attenzione al caso in cui il contribuente abbia un'assicurazione o versi dei premi ad un ente avente natura assistenziale.

Il principio, in questo caso è che se i premi versati sono deducibili dal reddito, il rimborso delle spese da parte dell'ente rileva anch'esso fiscalmente, e quindi le spese rimborsate non sono più considerate come rimaste a carico del contribuente, e non sono ammesse nel calcolo della detrazione fiscale del 19%.

In dettaglio, sono escluse dal calcolo della detrazione :

► le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.

La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 40 del CUD 2010 consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Sono considerate come rimaste a carico (in quanto per questi premi non spetta la detrazione di imposta), e quindi valgono per il calcolo della detrazione:

► le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante;

► le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 40 del CUD 2010.

Altre spese rimborsate al contribuente

E' bene rammentare che le spese mediche per le quali è ammessa la detrazione d'imposta sono quelle effettivamente rimaste a carico del contribuente. Pertanto, alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2012 che sono già state rimborsate al contribuente (su Unico si indicano, ad esempio, le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto), non consentono alcuna detrazione.